



## ***Public Law in Action***

— 20 giugno 2023

### | ***LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE***

#### **NOVITÀ LEGISLATIVE**

GSE: al via la consultazione sulle regole operative per l'autoconsumo diffuso **02**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge "Salva Infrazioni".  
Le maggiori novità in ambito energetico **03**

### | ***LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI***

#### **NOVITÀ LEGISLATIVE**

Consp: pubblicati i nuovi bandi MEPA adeguati al D.Lgs. 36/2023. in vigore dal 1°  
luglio 2023 **04**

#### **GIURISPRUDENZA**

Il principio di equivalenza non può essere applicato in caso di aggiudicazione con il  
criterio del prezzo più basso **05**

Misure di self-cleaning: il Consiglio di Stato si pronuncia sull'adozione anche in  
corso di gara **06**





## LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

### Novità legislative

#### ***GSE: al via la consultazione sulle regole operative per l'autoconsumo diffuso***

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha avviato la consultazione per definire le Regole operative per l'erogazione dei servizi di autoconsumo diffuso, così come definito dal TIAD (testo autoconsumo diffuso) dell'ARERA, e dal decreto attuativo del ministero dell'Ambiente di prossima adozione.

La consultazione sarà aperta fino al 19 giugno, in seguito il GSE proseguirà il percorso di confronto diretto con gli operatori e associazioni di categoria per discutere degli aspetti tecnici delle suddette regole operative e verificare altri strumenti di sostegno alla produzione di energia rinnovabile, tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

In particolare, il GSE propone, per tutte le tipologie di configurazione di autoconsumo, di estendere il concetto di Referente, che può essere esercitato dal produttore, anche terzo rispetto alla configurazione, che gestisce già uno o più impianti di produzione, oppure da altri soggetti diversi dal produttore in possesso di requisiti sia soggettivi, atti a comprovare un'adeguata competenza e professionalità, sia oggettivi, tali da garantire le necessarie garanzie patrimoniali.

Inoltre, il GSE permette che la gestione e il controllo dell'impianto di produzione da parte delle Comunità Energetiche rinnovabili vengano provati attraverso la sottoscrizione di un accordo tra le parti interessate, di durata almeno annuale. Relativamente all'attività di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso, il GSE rende disponibile al Referente la possibilità di richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete alle condizioni del ritiro dedicato stabilito per tutti gli impianti di produzione.

Per maggiori dettagli:  
→ [Consultare il sito del GSE](#)

## ***Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “Salva Infrazioni”. Le maggiori novità in ambito energetico***

È stato pubblicato lo scorso 13 giugno il Decreto-legge 69/2023 cd. DL “Salva infrazioni” che introduce una serie di disposizioni che trovano la loro origine in atti normativi dell’Unione europea o in sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea, oppure in procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia e che comportano obblighi statali di adeguamento.

In particolare, il provvedimento mira ad agevolare la chiusura di 8 procedure di infrazione, di 7 casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l’ordinamento nazionale a 4 regolamenti e una direttiva dell’UE.

Tra le procedure di infrazione di interesse ambientale si trovano quelle relative alle misure per il miglioramento della qualità dell’aria (la n. 2014/2147 relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10, la n. 2015/2043 per il biossido di azoto e la n. 2020/2299 per quanto concerne i valori limite per il PM2,5) e della prevenzione dei rischi connessi all’esposizione alle radiazioni ionizzanti (n. 2018/2044, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM).

In ambito energetico, il provvedimento punta alla chiusura dell’EU Pilot sulla rete di distribuzione gas, tornando all’analisi costi/benefici e dunque alla verifica dell’efficienza degli investimenti per la metanizzazione in alcune zone del Sud e nei comuni montani in cui era prevista la piena copertura tariffaria delle opere per potenziare o costruire nuove reti o impianti.

Questo è quanto dichiarato dal MISE che, nello stesso DL prevede la possibilità di aprire il servizio di interrompibilità anche agli accumuli di energia.

È quanto prevede l’articolo 21 del DL che va a modificare i criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse interrompibili come definiti dall’articolo 30 della legge 99/2009 - “Legge Sviluppo” - e oggetto della procedura di infrazione SA.50274 (2018/EO).

Per maggiori dettagli:

→ [Gazzetta Ufficiale](#)



## LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI

### Novità legislative

#### ***Consip: pubblicati i nuovi bandi MEPA adeguati al D.Lgs. 36/2023. in vigore dal 1° luglio 2023***

Consip S.p.A. annuncia che a partire dal 1° luglio 2023 la piattaforma “Acquisti in Rete PA” adeguerà il mercato elettronico e il sistema dinamico di acquisizione alle nuove disposizioni previste dal nuovo Codice degli Appalti.

Sono stati pubblicati, infatti, sul Portale degli acquisti ([www.acquisintretepa.it](http://www.acquisintretepa.it)) i nuovi bandi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA (Beni, Servizi e Lavori), adeguandoli alle disposizioni normative del D.Lgs. n. 36/2023 che entrerà in vigore appunto il prossimo 1° luglio.

Fino al 30 giugno le Amministrazioni potranno utilizzare i bandi attualmente operativi per le loro negoziazioni (ordini diretti, richieste d’offerta, trattative dirette). Per le è già possibile modificare dati e dichiarazioni, in modo da svolgere le attività preliminari necessarie per abilitarsi.

In particolare, le imprese interessate a partecipare alle gare di appalto tramite il MEPA:

- se già abilitate, dovranno aggiornare i propri dati inserendo le nuove dichiarazioni
- se non ancora abilitate potranno abilitarsi ai nuovi bandi seguendo pedissequamente la nuova procedura di iscrizione

Per maggiori dettagli:

→ [Consip news](#)





### Giurisprudenza

#### ***Il principio di equivalenza non può essere applicato in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso***

##### **Consiglio di Stato, sez. V, 08.05.2023 n. 4624**

L'intera disciplina dell'evidenza pubblica si fonda sul cd. "Principio di Equivalenza" introdotto dall'art. 68 D.Lgs n. 50 del 2016, in attuazione dell'art. 42 della direttiva 2014/24/UE, basandosi sul presupposto che la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, di libertà d'iniziativa economica e al principio di concorrenza.

Ciò al fine di creare una oggettiva situazione di favor participationis alle pubbliche gare, mediante il legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte della stazione appaltante.

Più nello specifico, nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica strutturata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale cioè è demandata alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante l'individuazione comparativa dell'offerta che meglio soddisfa "le esigenze rappresentate nella lex specialis, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della suddetta lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell'affidamento" (Cons. Stato, IV, n. 4353 del 2021).

Ne deriva che la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte (Cons. Stato, III, 29 marzo 2018, n. 2013).

Al contrario, in presenza di una prestazione già definita dalla stazione appaltante nei suoi dettagli rispetto alla quale la legge di gara preveda esclusivamente un confronto competitivo basato sull'offerta del prezzo più basso, senza prevedere alcuna possibilità di offerte con prestazioni funzionalmente "equivalenti" a quelle espressamente previste nella lex specialis di gara, le eventuali difformità sostanziali del bene offerto rispetto alle prescrizioni di gara integrano, di fatto, un aliud pro alio, con conseguente esclusione dell'offerente dalla procedura.

Per maggiori dettagli:

→ CdS 4624 2023

### ***Misure di self-cleaning: il Consiglio di Stato si pronuncia sull'adozione anche in corso di gara***

#### **Consiglio di Stato, sez. III, 15.6.2023 n. 5897**

Secondo il Consiglio di Stato la Stazione appaltante può tenere conto delle misure di self cleaning anche adottate in corso di gara al fine di valutare la loro idoneità a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva dell'appalto.

Nella valutazione del grave errore professionale, tale da condurre all'esclusione del concorrente dalla gara, la stazione appaltante deve compiere una complessa verifica articolata su due livelli:

- deve qualificare il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico, come non idoneo ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l'Amministrazione
- verificare, in secondo luogo, se tale giudizio negativo sia predicabile, in prospettiva, anche in merito alla procedura di gara di cui trattasi

Rientra, quindi, nel discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione procedente considerare le misure di self cleaning adottate in corso di procedura in relazione a fatti insorti dopo la presentazione dell'offerta, nonché di valutare la loro idoneità o meno a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva dello specifico appalto.

Tale impostazione riprende la ratio dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 80, comma 7, D.Lgs. 50/16 che ha come obiettivo quello di garantire la stazione appaltante sull'affidabilità professionale dell'operatore economico privato. Lo stesso principio viene, inoltre, ripreso dalla giurisprudenza europea dove gli economici possono fornire la prova dei provvedimenti adottati sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione, sia in una fase di esecuzione della procedura di gara.

Per maggiori dettagli:

→ CdS 5897 2023